



**contrattuale**

**C.C.N.L. METALMECCANICI UNIONMECCANICA-CONFAPI:  
WELFARE CONTRATTUALE  
(ACCORDO DI RINNOVO DEL 3 LUGLIO 2017)**

Si ricorda che a decorrere dal 15 gennaio 2019, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, come di seguito indicato nel presente allegato, del valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2019. Tale valore è omnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell'anno di riferimento.

I lavoratori avranno la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a FONDAPI secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non può superare i 150 euro per ciascuno degli anni

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi di scali o contributivi a carico dell'azienda.

Brescia, 7 gennaio 2019

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)

Aderente a:

**STRUMENTI DI WELFARE - ESEMPLIFICAZIONI**

## OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR.
2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
3. Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.
4. Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
  - 4.1. Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati.
  - 4.2. Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).
  - 4.3. Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
  - 4.4. Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

**FINALITÀ**

EDUCAZIONE

E

ISTRUZIONE

RICREAZIONE

ASSISTENZA SOCIALE

ASSISTENZA SANITARIA

CULTO

**SERVIZI**

- Corsi extraprofessionali.
- Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue).
- Servizi di orientamento allo studio.
- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ...
- Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, ...
- Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ...
- Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza.
- Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze.
- Attività culturali (mostre e musei).
- Biblioteche
- Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...).
- Assistenza domiciliare.
- Badanti.
- Case di riposo (R.S.A.).
- Checkup medici.
- Visite specialistiche.
- Cure odontoiatriche.
- Terapie e riabilitazione.
- Sportello ascolto psicologico.
- Pellegrinaggi (pacchetti completi).

## **SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI**

1. Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR.
2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
3. Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico.
4. Modalità di erogazione:
  - 4.1 Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati:
  - 4.2 In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione.
  - 4.3 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
  - 4.4 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

### **FINALITÀ**

SERVIZI DI  
EDUCAZIONE E  
ISTRUZIONE,  
ANCHE IN ETÀ  
PRESCOLARE

### **SERVIZI**

- Asili nido.
- Servizi di babysitting.
- Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore.
- Università e Master.
- Libri di testo scolastici e universitari.

SERVIZI INTEGRATIVI,  
DI MENSA E  
DI TRASPORTO  
CONNESSI  
ALL'EDUCAZIONE E  
ISTRUZIONE

- Doposcuola o Pre-scuola.
- Buono pasto mensa scolastica.
- Scuolabus, gite didattiche.
- Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/ lingua italiana per bambini stranieri, ...).

LUDOTECHE E  
CENTRI ESTIVI  
E INVERNALI

- Spese per frequentazione di campus estivi e invernali.
- Spese per frequentazione di ludoteche.

BORSE DI STUDIO

- Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio.
- Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti.
- Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni)
- Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica)
- Badanti.
- Assistenza domiciliare.
- Case di riposo (R.S.A.).
- Case di cura.

## **BENI E SERVIZI IN NATURA**

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR.
2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui.  
ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione.
3. Soggetti beneficiari: dipendenti
4. Modalità di erogazione:
  - 4.1 Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati.
  - 4.2 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
  - 4.3 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.

## **ESEMPLIFICAZIONI**

- Buoni spesa per generi alimentari.
- Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico).
- Buoni spesa per acquisti vari.
- Buoni carburante.
- Ricariche telefoniche.

## **SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO**

1. Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR.
2. Regime fiscale e contributivo: non soggetti.
3. Soggetti beneficiari: dipendenti.
4. Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
  - 4.1. Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

### *Art. 53 - Diritto alle prestazioni della bilateralità*

La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.

Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;